



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 124 del 24/07/2024

OGGETTO: Individuazione sede della casa comunale sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. ai fini del deposito e notifica degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro, del mese di luglio, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO	Sindaco	Si	
BATTAGLIA MASSIMILIANO	Assessore		Si
BUFFONE VERONICA	Assessore	Si	
COVELLI DAMIANO COSIMO	Assessore	Si	
DE CICCO FRANCESCO	Assessore	Si	
DE MARCO MARIA TERESA	Assessore	Si	
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE	Assessore	Si	
SCONOSCIUTO PASQUALE	Assessore	Si	

Tot. 7

Tot. 1

Presiede il Sindaco Francesco Alessandro Caruso

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Virginia Milano

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 124 del 24/07/2024
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 24/07/2024**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 143 del 24/07/2024 avente ad oggetto:

"Individuazione sede della casa comunale sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. ai fini del deposito e notifica degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa"

DELIBERA

1. di individuare e autorizzare quale "Casa Comunale sussidiaria", oltre alla sede Municipale, anche la sede della ditta Services Company s.r.l.s., ditta affiliata della Sailpost s.p.a., con sede a Cosenza in Via Cesare Gabriele n. 31, quale sede di deposito della notifica ex artt. 140 e 143 cpc degli specifici atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa;
2. di dare atto che la "Casa Comunale sussidiaria" presso la sede della ditta Services Company s.r.l.s., ditta affiliata della Sailpost s.p.a., con sede a Cosenza in Via Cesare Gabriele n. 31 è tale ai soli fini del deposito degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa del Comune di Cosenza notificate ai sensi degli artt.140 e 143 C.p.c;
3. di precisare che l'espletamento delle attività per il corretto e regolare funzionamento delle Case Comunali Sussidiarie come sopra individuata, dovrà attenersi rigorosamente alla normativa vigente in premessa richiamata.
4. di dare informazione alla cittadinanza, in merito a quanto sopra, mediante espressa indicazione sull'avviso di deposito degli atti e con le eventuali ulteriori modalità ritenute più idonee da parte del dirigente dello Staff Polizia Municipale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

A seguire testo della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 143 del 24/07/2024

STAFF POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Individuazione sede della casa comunale sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. ai fini del deposito e notifica degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 140 c.p.c. il quale dispone che "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento";

Considerato che la Corte di Cassazione con sentenza n°22167/2019 ha precisato che:

"La legge, dunque, consente che il verbale di contestazione (o accertamento) sia notificato da "messi comunali". La nozione di "messo comunale" era, in passato, prevista in linea generale dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 273 (testo unico della legge comunale e provinciale). Tale norma venne in seguito abrogata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 64 (e l'abrogazione venne, inutilmente, ribadita dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274). Nondimeno, sono ancora molte le norme tuttora in vigore che continuano a fare riferimento alla figura del "messo comunale": ad es. l'art. 201 C.d.S., già citato, o la L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ai messi comunali per l'esecuzione di notifiche. Poiché dunque la legge continua a prevedere la possibilità che le notificazioni siano eseguite da "messi comunali", ma non ne dà una definizione generale, questa Corte ne ha tratto la conclusione che la qualifica di "messo comunale" prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatarî dell'amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l'amministrazione. Come già ritenuto da questa Corte, infatti, qualsiasi attività umana può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo, sia di un rapporto di lavoro subordinato (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 10262 del 15/07/2002, Rv. 555755 01, in motivazione), sicché in mancanza di norme di legge che impongano l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro tipo di rapporto, l'amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse. 2.3. È consentito quindi all'amministrazione comunale appaltare a soggetti privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada."

Visto:

1. il decreto sindacale r.g. n. 22/2024 del 15/7/2024 di nomina dei messi notificatori
2. la determinazione dirigenziale n° 1238 del 24/7/2024;

Considerato che, attualmente, a tutti i fini di legge, per il Comune di Cosenza la "Casa comunale" è stata fissata unicamente nella sede di Piazza dei Bruzi, Cosenza

Precisato che il servizio di notifica degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa da effettuarsi all'esterno della sede municipale è stato affidato dallo Staff Polizia Municipale, con determinazione dirigenziale R. G. n. 2397/2023, alla ditta Sailpost S.p.A. con sede legale nel Comune di Vecchiano fraz. Migliarino Pisano Prov. PI Via del Fischione n. 19 con sede operativa nel Comune di Vecchiano fraz. Migliarino Pisano Prov. PI Via del Fischione n. 19 Codice fiscale 01528040502 Partita IVA 01528040502 PEC sailpost@pec.tdnet.it;

DATO ATTO della comunicazione pervenuta dalla ditta Sailpost S.p.A, assunta con protocollo comunale n. 41810 del 17/5/2024, con la quale la ditta trasmetteva la dichiarazione relativa ai contratti di collaborazione e copia conforme all'originale del contratto di affiliazione stipulato tra Sailpost Spa (ex Citypost Spa) e Services Company Srls,

Tenuto conto che l'ottimizzazione di tale Servizio richiede l'individuazione della "Casa Comunale sussidiaria" anche presso la sede della ditta Services Company s.r.l.s., ditta affiliata della Sailpost s.p.a., con sede a Cosenza in Via Cesare Gabriele n. 31, quale sede di deposito della notifica ex artt. 140 e 143 cpc degli specifici atti sopra menzionati, secondo il principio di buon andamento sancito dall'art.97 Cost. declinati anche nei criteri di economicità, di efficacia sia dall'art.1 c.1 Legge 241/90 che dall'art.2 c.1 del D. Lgs.165/01

Considerato altresì che l'individuazione della "Casa Comunale sussidiaria" per il deposito degli atti come sopra meglio specificati, presso la sede della ditta incaricata è funzionale anche alla necessità di dare una migliore risposta ai cittadini debitori

Tanto premesso

si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue

- 1) di individuare e autorizzare quale "Casa Comunale sussidiaria", oltre alla sede Municipale, anche la sede della ditta Services Company s.r.l.s., ditta affiliata della Sailpost s.p.a., con sede a Cosenza in Via Cesare Gabriele n. 31, quale sede di deposito della notifica ex artt. 140 e 143 cpc degli specifici atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa;
- 2) di dare atto che la "Casa Comunale sussidiaria" presso la sede della ditta Services Company s.r.l.s., ditta affiliata della Sailpost s.p.a., con sede a Cosenza in Via Cesare Gabriele n. 31 è tale ai soli fini del deposito degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada e di polizia amministrativa del Comune di Cosenza notificate ai sensi degli artt.140 e 143 C.p.c;
- 3) di precisare che l'espletamento delle attività per il corretto e regolare funzionamento delle Case Comunali Sussidiarie come sopra individuata, dovrà attenersi rigorosamente alla normativa vigente in premessa richiamata.
- 4) di dare informazione alla cittadinanza, in merito a quanto sopra, mediante espressa indicazione sull'avviso di deposito degli atti e con le eventuali ulteriori modalità ritenute più idonee da parte del dirigente dello Staff Polizia Municipale

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

<p>PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 24/07/2024</p>	<p>Il Direttore di Settore f.to Gianpiero Scaramuzzo</p>
--	--



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 25/07/2024 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 25/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 24/07/2024

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale
